

STATUTO

SCUOLA SAN MARCO SRL IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FANO PS VIA S.MARCO 4

Numero REA: PS - 314231

Codice fiscale: 02873600411

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-02-2026 - Statuto completo	2
--	---

All. "A" alla racc.5867

STATUTO

DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

"SCUOLA SAN MARCO SRL IMPRESA SOCIALE"

Titolo I

Denominazione - Sede - Durata - Oggetto

Articolo 1

1.1. La Società a responsabilità limitata avente la qualifica di impresa sociale, ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112, denominata "SCUOLA SAN MARCO SRL IMPRESA SOCIALE" è regolata dal presente Statuto, dal d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112, dal codice civile e dalle leggi regolative degli enti del Terzo Settore.

1.2. La denominazione della Società potrà essere scritta con qualunque forma grafica e con caratteri minuscoli e/o maiuscoli.

Articolo 2

2.1. La Società ha sede in Fano.

2.2. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal Registro delle Imprese. Il domicilio degli amministratori e dei sindaci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello comunicato per iscritto alla Società. Il domicilio è comprensivo di indirizzo e, se esistenti, di numero di fax e di indirizzo di posta elettronica.

Articolo 3

3.1. La durata della Società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Articolo 4

4.1. L'impresa sociale persegue, senza scopo di lucro, un'attività d'impresa di interesse generale, per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva e principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D.Lgs.117/2017 e art. 2 D.Lgs. n 112/2017 ss.mm.li:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs 112/2017;

c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;

d) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

e) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

f) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare, l'impresa sociale ha come finalità:

- la gestione diretta ed indiretta di scuole dell'infanzia e/o asili nido e scuola primaria, nel rispetto delle norme civilistiche e sanitarie vigenti in materia, al fine di accogliere, secondo il calendario stabilito dal Regolamento interno, i bambini di entrambi i sessi in età dai 0 (zero) anni ai 6 (sei) anni del Comune di Fano e, nel caso vi siano posti disponibili, anche bambini provenienti da altri Comuni limitrofi;
- l'educazione fisica, morale, intellettuale e religiosa, ponendo al centro del suo operato i valori della vita, dell'accoglienza, della condivisione e della solidarietà, in armonia con i principi della Costituzione italiana;
- la formazione integrale del bambino nella sua individualità e irripetibilità, in vista della maturazione della persona, libera e responsabile, attraverso l'educazione ai principi della democrazia e nel rispetto delle diversità ideologiche e religiose, senza rinunciare alla propria identità cristiana nei limiti consentiti dalla loro età;
- favorire l'accoglienza degli alunni svantaggiati per disabilità fisica e psichica e vietare ogni forma di discriminazione e disparità di trattamento tra i bambini;
- favorire l'accoglienza degli alunni immigrati valorizzando le diversità culturali e collaborando con territorio e famiglia, creando tutoraggio tra pari e progetti interculturali; adottare linee guida dell'attività educativo-didattica, in armonia con il progetto educativo della scuola materna, che recepiscano gli orientamenti e le innovazioni della scuola dell'infanzia in Italia. La scuola materna riconosce nella famiglia il contesto primario irrinunciabile del bambino e promuove la collaborazione attiva scuola-genitori-insegnanti;
- la gestione e la promozione dell'affido familiare, inclusi il sostegno alle famiglie affidatarie e d'origine, la mediazione familiare e l'accompagnamento dei minori;
- servizi socio-educativi e assistenziali a favore di minori in situazione di disagio o privi di ambiente familiare idoneo, inclusione e gestione di minori stranieri non accompa-

ti (MSNA);

- la gestione di centri diurni per l'accoglienza e il supporto ai percorsi di autonomia dei minori e autonomia della disabilità psichica e fisica;
- l'inclusione lavorativa e sociale per inserimento nel mondo del lavoro di soggetti vulnerabili e a rischio esclusione favorendo il superamento di svantaggi socio economici promuovendo autonomia, dignità e pari opportunità tramite percorsi personalizzati: servizi del terzo settore, cucina sociale, manutenzione verde ect.;
- percorsi interdisciplinari sull'Agenda 2030 (progetti goal, 13/5/8/3/14/15/4/12);
- la gestione di attività assistita con animali.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'impresa sociale potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli enti di cui all'art. 4 co. 2 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

L'impresa sociale può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

La scuola San Marco fa riferimento agli orientamenti dell'attività didattica previsti per le scuole materne statali, stabilendo in apposito regolamento le norme sulle modalità e sui requisiti di ammissione e frequenza.

Titolo II

Capitale sociale - Finanziamenti - Diritti dei soci - Quote - Lavoro nell'impresa sociale e Coinvolgimento dei lavoratori

Articolo 5

5.1. Il capitale sociale è di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero).

5.2. Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura, di crediti, nonché di ogni altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

Articolo 6

6.1. La Società può acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti. Resta peraltro inteso che la concessione di tali modalità di finanziamento da parte dei soci è libera. I finanziamenti si considerano sempre improduttivi di interessi, a meno che il titolo non ne preveda espressamente l'obbligo di corresponsione ed il relativo tasso, sempre nell'osservanza dei limiti previsti dal-

l'art. 3 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112.

6.2. Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della Società - in qualsiasi forma effettuati e concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla Società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della Società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento - è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della Società, deve essere restituito.

Articolo 7

7.1. I diritti sociali spettano ai soci in proporzione alla partecipazione posseduta.

7.2. E' vietato qualunque tipo di discriminazione nella disciplina del rapporto sociale, salvo i diversi diritti e facoltà che possono discendere dalla forma giuridica di società a responsabilità limitata della Società, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112.

Articolo 8

8.1. Le quote di partecipazione sono liberamente trasferibili salvo quanto previsto al successivo art. 10.

Articolo 9

9.1. Ai lavoratori dell'impresa sociale non può essere corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi applicabili.

9.2. E' ammessa la prestazione di attività di volontariato, che però non deve interessare un numero di persone superiore al totale dei lavoratori dipendenti.

9.3. I lavoratori dell'impresa sociale, a qualunque titolo prestino la loro opera, e i destinatari dell'attività dell'impresa sociale, anche attraverso loro rappresentanze, hanno i diritti di informazione, consultazione e partecipazione nei termini e con le modalità specificate nel presente Statuto e nei regolamenti aziendali o decisi dagli organi di amministrazione dell'impresa sociale.

In caso di superamento da parte della società di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435 bis del codice civile ridotti della metà, i lavoratori potranno nominare un componente sia dell'organo di amministrazione sia dell'organo di controllo.

Titolo III

Ammissione ed esclusione del socio

Articolo 10

10.1. L'organo amministrativo rilascia il gradimento all'ammissione di un nuovo socio e decide sull'esclusione del socio.

10.2. I dinieghi di ammissione quale socio o le esclusioni del socio non potranno in alcun modo essere adottati per motivazioni, anche indirettamente, discriminatorie ma esclusivamente potranno essere adottati per mancanza di condivisione

attuata mediante contestazione scritta non motivata o contraria all'etica da parte dell'interessato della concreta attività svolta dalla Società o per il compimento di attività in contrasto con lo scopo della Società o di atti resi pubblici che offendano persone o ledano l'immagine della Società.

10.3. In ogni caso, in ultima istanza, in caso di diniego di ammissione o di esclusione la decisione finale spetta all'assemblea dei soci che dovrà riunirsi, senza indugio, non oltre trenta giorni, dalla richiesta presentata dall'istante, ai sensi e nel rispetto dell'art. 8 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112.

Titolo IV

Decisioni dei soci - Assemblea

Articolo 11

11.1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

11.2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina degli amministratori;
- c) la nomina del o dei sindaci, del presidente del collegio sindacale e del revisore legale dei conti;
- d) le modificazioni dello Statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) la nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri e dei criteri di svolgimento della liquidazione.

11.3. Le decisioni dei soci sono sempre assunte mediante deliberazione assembleare.

Articolo 12

12.1. L'assemblea viene convocata dal consiglio di amministrazione ogni qual volta quest'ultimo lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio (entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale).

12.2. L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, spedito mediante raccomandata, anche a mano, telefax o posta elettronica almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio stabilito per legge. Nell'avviso di convocazione potrà essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Quest'ultima non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

12.3. In mancanza delle formalità suddette l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti i compo-

nenti in carica dell'organo amministrativo e il collegio sindacale e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

12.4. L'assemblea si tiene, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa disposizione dell'organo amministrativo e purché in Italia.

Articolo 13

13.1. L'assemblea è presieduta dal Presidente, o in caso di sua assenza e/o impedimento, dalla persona designata dagli intervenuti. L'assemblea elegge un segretario, anche non socio. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

13.2. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Articolo 14

14.1. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio collegati o audio-video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea di effettuare le attività di cui all'articolo 13.2;
- b) sia consentito al presidente dell'assemblea e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati - a cura della Società - nei quali gli intervenienti possono affluire.

14.2. Il presidente dell'assemblea e il soggetto verbalizzante devono trovarsi contemporaneamente presso il medesimo luogo; in esso l'assemblea si intende tenuta.

14.3. In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo 15

15.1. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soggetti aventi diritto di voto.

15.2. I soggetti legittimati ad intervenire in assemblea possono farsi rappresentare, anche da un non socio, mediante delega scritta da conservare fra i documenti della Società.

Articolo 16

16.1. A ciascun socio il diritto di voto spetta in misura proporzionale alla propria quota di partecipazione. Il socio non in regola con l'esecuzione dei conferimenti non può votare.

16.2. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

16.3. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

16.4. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese validamente per alzata di mano, salvo diversa modalità di votazione stabilita dal presidente dell'assemblea. E' escluso il voto segreto.

16.5. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

16.6. Le modificazioni dello Statuto devono constare da verbale redatto da un notaio.

Titolo V

Amministrazione - Rappresentanza

Articolo 17

17.1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 2 (due) a 5 (cinque) membri nominati dall'assemblea.

17.2. Gli amministratori possono essere anche non soci, ma in ogni caso la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione deve essere composta da soci. Essi restano in carica per il periodo stabilito dai soci al momento della nomina ovvero, in mancanza di determinazione della durata della carica, fino a dimissioni o a revoca e sono rieleggibili.

17.3. Nel caso di determinazione di durata della carica, gli amministratori scadono alla data della assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

17.4. Gli amministratori devono rivestire i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza: non devono aver riportato condanne penali per delitti, non devono avere carichi penali pendenti per delitti che prevedono la pena della reclusione minima superiore a tre anni precedenti e non devono avere una condotta morale manifestamente contraria allo spirito dell'impresa sociale.

Articolo 18

18.1. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un amministratore, gli altri provvedono a sostituirlo, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea nel rispetto di quanto previsto dal precedente punto 17.4. La decisione di sostituzione deve essere approva-

ta dal collegio sindacale. L'amministratore così nominato resta in carica fino alla successiva assemblea.

18.2. Qualora per qualsiasi motivo venga meno più della metà degli amministratori nominati dall'assemblea il consiglio di amministrazione si ritiene per intero dimissionario. In tal caso, gli amministratori non venuti meno devono convocare d'urgenza l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo organo amministrativo.

18.3. La cessazione del consiglio di amministrazione per scadenza del termine ovvero per il caso di cui al comma precedente ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

18.4. Qualora per qualsiasi motivo, venga meno l'intero consiglio di amministrazione, il collegio sindacale deve convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione; in assenza di ciò alla convocazione provvede ciascun socio.

18.5. Il consiglio di amministrazione, qualora non si sia provveduto con delibera dell'assemblea, nomina tra i suoi membri il proprio presidente, il vicepresidente e un segretario, anche estraneo al consiglio stesso. Non possono assumere la carica di presidente i rappresentanti degli enti di cui all'art. 4 comma 3 del D. Lgs. N. 112/2017.

18.6. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente quando questi lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta due amministratori, purché la richiesta indichi gli argomenti posti all'ordine del giorno.

18.7. Il consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

L'avviso di convocazione è inviato, con prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza mediante lettera raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica; nei casi di urgenza il termine può essere ridotto a 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza, escludendosi in tal caso la convocazione per lettera raccomandata. Il consiglio di amministrazione può definire ulteriori termini e modalità di convocazione delle proprie adunanze.

18.8. L'avviso di convocazione è trasmesso negli stessi tempi e con le stesse modalità ai sindaci effettivi.

18.9. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente; in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo dall'amministratore presente più anziano di età.

18.10. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei propri componenti in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

18.11. Spetta al presidente della adunanza constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la le-

gittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'adunanza ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

18.12. Il consiglio di amministrazione può riunirsi anche per audioconferenza o videoconferenza, con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio collegati o audio-video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che: (i) sia consentito al presidente della adunanza di effettuare le attività di cui al precedente comma 18.11; (ii) sia consentito al presidente della adunanza e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti; (iv) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati - a cura della Società - nei quali gli intervenienti possono affluire. Il presidente dell'adunanza ed il soggetto verbalizzante devono trovarsi contemporaneamente nel medesimo luogo; in esso la riunione si considera tenuta.

18.13. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

18.14. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate con deliberazione collegiale.

Articolo 19

19.1. Il consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria gestione della Società, ad eccezione di quelli che per legge o per il presente Statuto - ai sensi dell'art. 11 - sono tassativamente riservati all'assemblea dei soci.

19.2. Il consiglio di amministrazione può delegare parte dei poteri a sé spettanti ad uno o più dei suoi membri.

19.3. Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza generale della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio.

19.4. La rappresentanza spetta altresì all'amministratore cui siano stati delegati dal consiglio di amministrazione alcuni dei suoi poteri, nei limiti dei poteri attribuiti.

19.5. Spetta all'organo amministrativo provvedere alle assunzioni dei dipendenti, e alla nomina di direttori, anche generali, ed institori.

19.6. Agli amministratori spetta esclusivamente un rimborso per la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Titolo VI

Collegio Sindacale e revisore legale dei conti

Articolo 20

20.1. Il collegio sindacale si compone da uno a tre sindaci effettivi. Devono essere altresì nominati due sindaci supplenti. L'assemblea che procede alla nomina del collegio sindacale, alla sua composizione, ne fissa il compenso e procede, se del caso, alla nomina del presidente del collegio sindacale.

20.2. Il collegio sindacale svolge i compiti di cui all'art. 2403, primo comma, c.c., quelli di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte della Società, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112 nonché gli altri compiti attribuiti per legge al collegio sindacale delle società per azioni. Del monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio.

20.3. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo; a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

20.4. Nel caso di organo pluripersonale almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro; i sindaci durano in carica tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo di controllo è stato ricostituito; i sindaci uscenti sono rieleggibili.

Articolo 21

21.1. Nel caso in cui vengano superati per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435 bis del c.c., la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

Titolo VII

Esercizi sociali - Utili

Articolo 22

22.1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

22.2. L'impresa sociale è tenuta, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112 alla tenuta del libro giornale e del libro degli inventari, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile, nonché a redigere e depositare presso il Registro delle Imprese un bilancio di esercizio redatto ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435 bis o 2435 - ter del c.c.

22.3. L'impresa sociale deve, inoltre, depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Articolo 23

23.1. La Società destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio, ferma la possibilità di destinazione degli utili nei limiti e secondo quanto specificato nel presente statuto e, in ogni caso, in conformità a quanto previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.112.

La somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formarne la riserva prevista dall'art. 2430 C.C., deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e copertura di eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata, a norma dell'art. 2463 C.C., se viene diminuita per qualsiasi ragione.

23.2. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori o collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

E' ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3, lettera a) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Al riguardo non si considera distribuzione indiretta di utili: la cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, quando tali cessioni o prestazioni costituiscono l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 2 del dlgs 112/2017.

Titolo VIII

Scioglimento e Liquidazione - Trasformazione - Fusione - Scissione - Cessione di azienda

Articolo 24

24.1. In caso di scioglimento della Società, l'assemblea de-

termina le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissando i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri ed i compensi degli stessi.

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio della Società che risulterà dalla liquidazione, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutata o aumentata, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'art. 3, comma 3, lett. a), è integralmente devoluto in conformità a quanto previsto dall'art. 12 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112.

24.2. In caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda - dette operazioni devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio, e il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere.

Titolo IX

Norme Finali - Rinvio

Articolo 25

25.1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme previste dal D. Lgs. n. 112/2017 o da altre normative per le imprese sociali ed in quanto compatibili con la suddetta qualifica, quelle dettate per le società a responsabilità limitata.

Firmato: Giorgia Baldini, Antonello Villari, Roberto Travaglini notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su
supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.82 n.5 del D.Lgs. 117/2017.